

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

ruolo quanto più possibile simile a quello di una succursale. Il testo approvato dalle AVE costituisce una soluzione di compromesso. Tuttavia, riconoscendo al Paese *host* la possibilità di imporre il punto di contatto anche in presenza di un solo agente o distributore, esso assicura la compatibilità con il quadro normativo europeo delle soluzioni – molto restrittive - adottate in materia dal decreto legislativo n. 90 del 25 maggio del 2017 (cfr. *infra*).

Si è tuttora in attesa dell'adozione definitiva delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.

1.6 La cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica in materia antiriciclaggio

Nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale, la Banca d'Italia ha partecipato ad iniziative organizzate dall'OCSE in Uzbekistan fornendo supporto per l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio del settore bancario del paese e dalla Commissione Europea in Iran, nell'ambito delle iniziative volte al completamento del piano di implementazione delle misure in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo concordate con il GAFI. Con riguardo all'assistenza tecnica, la Banca d'Italia, rispondendo a richieste provenienti da Autorità estere, ha tenuto incontri con la Banca Centrale della Cina e l'autorità di controllo della Repubblica di San Marino.

2. Gli aspetti salienti della nuova legge antiriciclaggio adottata in recepimento della Direttiva 2015/849/UE

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha riscritto la normativa nazionale antiriciclaggio. Gli uffici della Banca d'Italia hanno fornito supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze nella stesura dello schema di decreto. In linea con le Raccomandazioni del GAFI e con la Quarta Direttiva Antiriciclaggio, che abbandonando il sistema di regole basato sulla casistica precostituita per passare a un modello di piena flessibilità rispetto ai rischi, fatta eccezione per pochissime fattispecie in cui è il Legislatore ad imporre l'adozione di misure rafforzate, il decreto ha introdotto numerose novità che contribuiscono a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio attraverso un più sistematico ricorso all'approccio in base al rischio: si tratta di un principio cardine che orienta sia l'azione dell'Autorità di Vigilanza, sia la frequenza e l'intensità degli adempimenti antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, in funzione del rischio concretamente individuato.

Per quanto di interesse della Banca d'Italia, l'art. 16 riconosce espressamente la necessità di realizzare una attività di supervisione orientata al rischio; alle Autorità di Vigilanza, infatti, viene richiesto di basare la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato. Tra le novità più significative contenute nel decreto: 1) il rafforzamento dei poteri di controllo, 2) le sanzioni; 3) le modalità di conduzione dell'adeguata verifica, semplificata e rafforzata, rispetto alle quali si è pienamente realizzato il passaggio ad un approccio basato sul rischio; 4) il superamento di importanti criticità nel settore dei servizi di pagamento e dell'emissione di moneta elettronica; 5) la semplificazione degli adempimenti per la conservazione di dati e informazioni.

1) Poteri delle Autorità di Vigilanza

La direttiva impone agli Stati membri di attribuire alle Autorità di Vigilanza del settore finanziario poteri di supervisione rafforzati rispetto a quelli assegnati alle altre Autorità con compiti di controllo antiriciclaggio sui soggetti obbligati "non finanziari" (ad es. professionisti, case da gioco ecc.). Il decreto di recepimento assegna alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS non solo ampi poteri di vigilanza ispettiva e informativa (ivi incluso il potere di richiedere l'invio di

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

segnalazioni periodiche), ma anche rilevanti poteri di intervento modellati sulla falsariga di quelli previsti, in materia prudenziale, dal Testo Unico Bancario e dal Testo Unico della Finanza.

Il decreto, infatti, all'articolo 7, prevede che le Autorità possano convocare gli amministratori, ordinare la convocazione degli organi collegiali e, ove necessario, adottare specifiche misure correttive (quali il blocco dell'attività). Si tratta di un significativo miglioramento rispetto alle previsioni della previgente legislazione antiriciclaggio che attribuiva alle Autorità di Vigilanza di settore generici poteri di ispettivi e di richiesta di informazioni.

2) Sanzioni

Il decreto prevede un significativo rafforzamento dell'apparato sanzionatorio antiriciclaggio applicabile agli intermediari finanziari, ricalcando le linee portanti dell'impianto sanzionatorio introdotto nel nostro ordinamento per effetto del recepimento di altre direttive del settore.

Le principali novità in materia sanzionatoria riguardano: **(i)** la previsione del potere di sanzionare gli intermediari finanziari e, al ricorrere di determinati presupposti, le persone fisiche responsabili delle violazioni; **(ii)** il significativo innalzamento dei massimi edittali; **(iii)** la previsione di misure sanzionatorie non pecuniarie applicabili dalla Banca d'Italia o dall'IVASS, quali l'ordine di porre termine alla violazione nei confronti del solo intermediario responsabile (non anche dell'esponente) per violazioni di scarsa offensività; la dichiarazione pubblica, nei confronti del solo intermediario responsabile qualora l'infrazione contestata sia cessata; l'interdizione temporanea dallo svolgimento dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo presso l'intermediario.

Le sanzioni possono colpire solo le violazioni gravi o sistematiche o ripetute delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, assetti organizzativi e segnalazione delle operazioni sospette. Le medesime sanzioni sono previste anche per le violazioni del Regolamento (UE) 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi nonché in caso di violazione delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea (su proposta delle Autorità di Vigilanza Europee) in materia di punto di contatto centrale. Le disposizioni sanzionatorie presentano profili di incertezza su alcuni rilevanti aspetti, tra cui si segnala il nuovo riparto delle competenze sanzionatorie tra MEF e Autorità di Vigilanza.

3) Adeguata verifica della clientela

In attuazione della direttiva, il decreto ha modificato in profondità la disciplina dell'adeguata verifica. Più in dettaglio, gli articoli da 17 a 30 del nuovo d. lgs. n. 231 del 2007 disciplinano in maniera significativamente diversa rispetto al passato: le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (articolo 19); i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (articolo 20); le misure semplificate e, per taluni aspetti, quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela (articoli 23, 24 e 25); le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica (articoli 26, 27, 28, 29 e 30).

Le nuove disposizioni di legge risultano molto analitiche, avendo incorporato aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza. Si illustrano di seguito le principali modifiche.

- **In materia di adeguata verifica semplificata**, il decreto ha eliminato le fattispecie qualificate *ex lege* come a basso rischio presunto e attribuito agli intermediari la

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

responsabilità di valutare le situazioni idonee all'applicazione del regime semplificato (con l'unica eccezione dei prodotti di moneta elettronica di importo contenuto, per le quali la legge stessa prevede l'applicazione del regime di adeguata verifica semplificata). Le valutazioni degli intermediari sono guidate dai fattori di rischio previsti dal decreto che potranno essere integrati da ulteriori fattori di rischio individuati dalle Autorità di Vigilanza di settore. Quanto al contenuto degli obblighi di adeguata verifica semplificata, il decreto prevede che i soggetti obbligati, anche in caso di clienti o prodotti "a basso rischio", debbano eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria.

- **Circa l'adeguata verifica rafforzata**, il decreto ha esteso la definizione di persona politicamente esposta (PEP) e sottoposto anche i soggetti residenti in Italia, in via automatica, ai medesimi obblighi rafforzati prima previsti soltanto per le PEP residenti all'estero. Sempre in relazione alle PEP, il decreto impone obblighi rafforzati non solo per i rapporti continuativi, ma anche per le operazioni occasionali da esse effettuate. Il decreto, infine, ha introdotto nuove fattispecie a rischio elevato presunto: si tratta delle persone residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea e delle operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulle relative finalità. Quanto alle modalità di assolvimento degli obblighi rafforzati, il decreto ha disciplinato, in continuità con la precedente legge, le misure da adottare in caso di conti di corrispondenza e PEP e ha demandato alla regolamentazione secondaria l'individuazione di ulteriori misure rafforzate nonché di eventuali ulteriori fattori di rischio elevato che gli intermediari devono considerare;
- **Adeguata verifica attraverso terzi**: gli intermediari possono avvalersi dell'adeguata verifica svolta – e garantita nel suo corretto svolgimento – da un altro intermediario, non solo quando quest'ultimo vi abbia provveduto in presenza (come consentito in passato), ma anche quando il terzo vi abbia provveduto a distanza, ferma restando la responsabilità in capo al destinatario per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

4) Punto di contatto centrale

Il decreto include nel novero dei destinatari della disciplina nazionale le banche, gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) comunitari che prestano servizi in Italia tramite uno o più soggetti convenzionati e agenti; questi intermediari sono tenuti ad istituire punti di contatto vigilati dalla Banca d'Italia. La presenza di punti di contatto responsabilizza l'intermediario estero mandante; fornisce all'Autorità di controllo un interlocutore unico e, in tal modo, consente di rimediare alla frammentazione della rete distributiva dell'operatore estero; agevola gli interventi di *enforcement*.

Il decreto individua gli obblighi del punto di contatto e della rete distributiva in maniera dettagliata, dedicando a questa disciplina un intero Capo (il Capo V). Ulteriori previsioni in materia di funzioni del punto di contatto verranno dettate, come detto, dalle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione europea è chiamata ad, sulla base della proposta che le Autorità di Vigilanza europee hanno trasmesso alla Commissione nel giugno del 2017 (cfr. *supra*).

5) Obblighi di conservazione

Il decreto ha profondamente modificato il contesto normativo di riferimento in relazione agli obblighi di conservazione di dati e informazioni a fini antiriciclaggio. Più in dettaglio, l'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI) è stato sostituito da più generici obblighi di

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

conservazione da assolvere con qualsiasi modalità idonea a garantire il rispetto di requisiti di integrità dei dati e di accessibilità degli stessi da parte delle Autorità. Alla Banca d'Italia e all'IVASS è comunemente attribuito il potere di adottare disposizioni per la conservazione dei dati in archivi informatizzati. Si tratta di una previsione che consente di introdurre, a livello di normativa secondaria, forme di conservazione uniformi e standardizzate, ferma restando l'esigenza di garantirne la coerenza con i principi di semplificazione, economicità ed efficienza che ispirano il decreto.

In definitiva, il quadro normativo delineato dal decreto prevede, da un lato, la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e informazioni a fini AML/CFT, e, dall'altro, la possibilità per le Autorità di Vigilanza di settore di adottare disposizioni specifiche per disciplinare modalità di conservazione standardizzate purché semplificate rispetto alla previgente regolamentazione.

3. L'attività regolamentare della Banca d'Italia

Il decreto conferma l'attribuzione alle Autorità di Vigilanza di significativi poteri normativi in materia di adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni. Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni, il decreto ha riconosciuto a Banca d'Italia e IVASS il potere di dettare disposizioni per la conservazione dei dati in archivi informatizzati. Il decreto, inoltre, assegna alla Banca d'Italia poteri normativi in materia di: *i)* punto di contatto centrale; *ii)* procedimento sanzionatorio.

Gli uffici della Banca d'Italia stanno lavorando alla predisposizione della disciplina attuativa: le bozze dei nuovi regolamenti in materia di adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni e le modifiche alle disposizioni in materia di procedura sanzionatoria sono al momento sottoposte a consultazione pubblica. Le disposizioni in materia di obblighi di conservazione sono in via di finalizzazione e saranno anch'esse sottoposte a consultazione pubblica a breve.

La Banca d'Italia, con Comunicazione del 9 febbraio u.s., ha fornito agli intermediari bancari e finanziari indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto, sia durante il periodo transitorio previsto dalla legge (scaduto il 31 marzo 2018), sia successivamente, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d'Italia.

4. L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale

La Banca d'Italia orienta la propria attività di vigilanza in materia di antiriciclaggio⁸ secondo un approccio basato sul rischio, pertanto, le attività di supervisione (svolte sia attraverso attività di controllo a distanza che accertamenti in loco), nei confronti dei soggetti vigilati tengono conto del profilo di rischio di ogni intermediario, anche in relazione alla natura, alle dimensioni ed al tipo di attività svolta; la determinazione del profilo di rischio è basata sui dati e sulle informazioni in possesso della Vigilanza.

La Banca d'Italia utilizza un modello di valutazione dei rischi di riciclaggio per le banche, realizzato in collaborazione con la UIF ed operativo dal 2016, i cui risultati sono tenuti in considerazione per orientare l'approccio in base al rischio della Vigilanza; nel corso del 2018, tale modello verrà sviluppato anche per le altre tipologie di intermediari vigilati dall'Istituto.

⁸ In linea con quanto raccomandato dal GAFI, dal Comitato di Basilea e da altri organismi internazionali.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Il modello si articola in un percorso volto, in primo luogo, a identificare l'esposizione dei singoli intermediari ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, l'analisi combina i dati quantitativi – che tengono conto della dimensione, delle caratteristiche operative e del livello di conformità dei soggetti vigilati – con le informazioni qualitative facenti parte del patrimonio conoscitivo della Vigilanza; tale valutazione consente di attribuire un punteggio sintetico sul profilo di rischio di ciascun soggetto vigilato. Nella seconda fase del modello, il punteggio sintetico ottenuto assume rilevanza ai fini della programmazione della azione di vigilanza, cartolare e ispettiva, la cui intensità viene commisurata al livello di rischio individuato per ogni soggetto. Laddove necessario, agli intermediari che presentano una maggiore esposizione ai rischi viene richiesto di adottare idonee misure correttive. La terza fase del percorso di analisi consiste nel monitoraggio degli intermediari, al fine di verificare l'efficace e tempestiva attuazione delle misure di adeguamento richieste. Il modello prevede il riesame annuale del livello di rischio associato ad ogni intermediario – anche alla luce delle eventuali mutazioni di contesto – per assicurare una pronta individuazione delle eventuali modifiche del profilo di rischio e garantire una conseguente revisione dell'azione di vigilanza sull'intermediario stesso.

Parallelamente, al fine di favorire una maggiore consapevolezza degli intermediari, fin da ottobre 2015, anticipando le previsioni normative contenute nel decreto di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, è stato chiesto a tutto il settore bancario di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti sono stati oggetto di analisi nel corso dell'anno 2016.

L'esercizio ha consentito alle banche di misurare la propria esposizione ai rischi in parola nonché di valutare l'adeguatezza dei propri strumenti di gestione e mitigazione, favorendo, ove necessario, l'adozione di specifici interventi correttivi; le risultanze dell'autovalutazione hanno altresì contribuito al potenziamento del quadro conoscitivo a disposizione della Vigilanza, anche in un'ottica di affinamento del modello di analisi.

L'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione da parte delle banche nel corso del 2017, effettuato senza un'esplicita richiesta da parte della Banca d'Italia, ha dato prova della presenza di una forte cultura dell'antiriciclaggio nel settore bancario italiano. Nell'aggiornamento gli intermediari hanno dato conto delle iniziative di rafforzamento poste in essere a seguito dei profili di attenzione emersi nel corso dell'esercizio precedente.

4.1 Le ispezioni di vigilanza

4.1.1 Le ispezioni generali e settoriali

Nel 2017 sono stati effettuati 117 accertamenti di carattere generale (c.d. “a spettro esteso”), 6 accertamenti mirati, di cui 3 su succursali di banche estere, 6 accertamenti tematici focalizzati alle procedure di adeguata verifica per le PEP e, a seguito della riforma dell'intermediazione finanziaria del Titolo V del TUB, nel 2017 sono state avviate anche verifiche presso società fiduciarie “statiche” (cfr. *infra*).

Il Grafico 1 riporta la ripartizione degli accertamenti condotti nel 2017 sono così ripartiti in funzione della tipologia del soggetto vigilato⁹: 58 banche e gruppi bancari (spettro esteso); 6

⁹ Al 31 dicembre 2017 operavano in Italia 538 banche, 60 gruppi bancari, 69 SIM, 16 gruppi di SIM, 153 SGR iscritte all'Albo (tra GEFIA, gestori di OICVM, gestori di EuVECA e soggetti presenti anche in più sezioni dell'albo ex art. 35 TUF), 17 SICAF (di cui 2 presenti anche nella sezione dei gestori di EuVECA), 195 finanziarie iscritte nel c.d. “albo unico” ex art. 106 del TUB, 39 società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 del TUB, 4 gruppi

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

accertamenti mirati su banche e gruppi bancari; 6 accertamenti tematici su banche; 12 società di gestione del risparmio; 8 società di intermediazione mobiliare; 20 società finanziarie; 2 istituti di moneta elettronica; 4 istituti di pagamento; 6 accertamenti mirati antiriciclaggio su società fiduciarie statiche.

Inoltre, nel 2017 sono state concluse altre 4 ispezioni presso società fiduciarie richiedenti iscrizione alla sezione speciale dell'albo unico; in 3 casi la richiesta di iscrizione, a seguito di interventi incisivi, è stata autorizzata, in 1 caso la società istante ha ritirato la richiesta di iscrizione. Gli accessi presso le succursali estere sono stati mirati secondo un rigoroso approccio in base al rischio, tenendo conto di specifici elementi informativi in possesso della Vigilanza della Banca d'Italia.

Grafico 1 - Numero di ispezioni generali condotte nel 2017 per tipologia di intermediario (fonte Banca d'Italia)



4.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche (cd. verifiche "sportellari")

Nel 2017 sono state condotte ispezioni mirate antiriciclaggio presso 119 dipendenze (cfr. Grafico 2 per una ripartizione su base regionale). Per la programmazione di tali verifiche, in virtù del richiamato approccio basato sul rischio, viene utilizzato un apposito set di indicatori, tra cui le informazioni provenienti dall'interlocuzione con gli organi investigativi e con la UIF, oltre ad informazioni specifiche in possesso della Banca d'Italia.

La conoscenza del territorio da parte delle filiali della Banca d'Italia è ritenuta centrale ai fini della individuazione degli specifici sportelli da esaminare nell'ambito delle aree geografiche interessate. Le ispezioni prevedono l'individuazione di una filiale "capofila" (quella nelle cui province di competenza è insediata la direzione generale della banca i cui sportelli vengono sottoposti ad accertamento), cui vengono affidati compiti di raccolta e analisi preventiva della documentazione utile ai fini degli accertamenti¹⁰.

di finanziarie, 11 operatori di microcredito ex art. 111 del TUB, 6 istituti di moneta elettronica (di cui 2 operatori comunitari) e 64 istituti di pagamento (di cui 25 intermediari comunitari).

Al 31 dicembre 2017 risultavano inoltre abilitati a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico 22 intermediari che - risultando iscritti nel vecchio elenco generale al 12 maggio 2016, cessato in tale data a seguito dell'attuazione della riforma introdotta dal d.lgs n. 141/2010 - avevano un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo "albo unico" ex art. 106 TUB avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

¹⁰ Ad esito di tali attività, la capofila collabora con gli uffici centrali e le altre filiali per indirizzare gli accertamenti sportellari verso le aree territoriali di maggiore criticità. Nei confronti degli intermediari oggetto di accertamenti ispettivi mirati antiriciclaggio presso la sede generale, sono state condotte in concomitanza verifiche sportellari sulle dipendenze, al fine di ottenere una valutazione complessiva dell'efficacia delle misure in essere; in tal caso l'attività di selezione degli sportelli è stata diretta dal gruppo ispettivo.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Grafico 2 - Ispezioni “sportellari” per regione 2017 (fonte Banca d'Italia)

Nel corso delle verifiche è stata prestata particolare attenzione alla movimentazione di banconote di grosso taglio, dato l'elevato rischio di riciclaggio per gli intermediari coinvolti; a tale scopo, nelle campagne ispettive sono stati selezionati anche gli sportelli interessati da una significativa movimentazione in contanti, tra cui, in particolare, quelli con il maggior numero di banconote da 500 € processate anche in relazione alla popolazione e ad indicatori econometrici relativi all'attività economica locale. Gli accertamenti sono stati condotti sulla base dell'apposito “questionario antiriciclaggio” e si sono avvalsi dell'esperienza applicativa maturata negli ultimi anni dai gruppi ispettivi. La Banca d'Italia ha previsto un nuovo aggiornamento del questionario nel corso del 2018, per tenere conto del mutato quadro normativo in seguito all'emanazione del d.lgs. 90/2017, oltre che dell'ulteriore esperienza accumulata nella conduzione degli accertamenti.

Dal complessivo esito delle verifiche sono emerse, tra le principali tematiche, in linea con le ispezioni ordinarie, il permanere di lacune nel processo di adeguata verifica, principalmente con riferimento all'esatta individuazione del titolare effettivo, all'individuazione di Persone PEP ed alla conduzione dell'adeguata verifica rafforzata, all'adeguamento dei profili di rischio della clientela e al monitoraggio nel continuo, nonché alle procedure per la segnalazione delle operazioni sospette. Presso alcuni intermediari sono state riscontrate limitate debolezze nell'analisi delle operazioni in contanti e la necessità di iniziative formative nei confronti della rete.

In esito agli accertamenti condotti, alcuni intermediari sono stati invitati ad assumere iniziative finalizzate al superamento delle criticità emerse¹¹. Sono state effettuate verifiche ispettive anche presso succursali di banche comunitarie. In un caso la Banca d'Italia ha disposto il blocco operativo della succursale, a causa delle gravi criticità emerse nell'intero processo di collaborazione attiva (segnatamente in tema di adeguata verifica e monitoraggio dell'operatività della clientela, applicativi informatici e analisi SOS), che di fatto facilitavano operazioni volte al riciclaggio di denaro; con successivo provvedimento della Vigilanza il blocco operativo è stato poi rimosso alla luce delle misure di rimedio poste in essere dall'intermediario.


¹¹ I rilievi ispettivi della Banca d'Italia possono avere carattere cd. “gestionale” o di “conformità”; nel primo caso si tratta di rilievi attinenti a debolezze reputate non gravi nella struttura organizzativa, nelle procedure o nei controlli, ed hanno lo scopo di indirizzare l'intermediario vigilato verso il miglioramento dell'organizzazione e delle procedure interne; viceversa, i rilievi cd. di conformità hanno ad oggetto più serie carenze nella struttura organizzativa, nelle procedure o nei controlli, e possono anche risultare in una valutazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie in presenza dei requisiti di legge. Gli accertamenti ispettivi condotti hanno rilevato le seguenti disfunzioni, principalmente di carattere gestionale, mentre meno diffusi sono risultati i rilievi di conformità.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Il Grafico 3 riporta la numerosità dei rilievi emersi nel 2017 ripartiti per tipologia:


- 79 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nell'adempimento degli obblighi relativi all'attività di adeguata verifica della clientela (di questi 13 hanno riguardato le società fiduciarie);
- 10 rilievi hanno riguardato il mancato rispetto degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle transazioni in AUI ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 231/2007, quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni, errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici;
- in 25 casi sono state riscontrate criticità nel processo di valutazione delle operazioni potenzialmente anomale;
- in 79 casi sono emerse manchevolezze nel rispetto degli obblighi in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio di cui al relativo Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia nel 2011 (di questi 27 hanno riguardato le società fiduciarie).

Grafico 3 - Numerosità dei rilievi per tipologia –2017 (fonte Banca d'Italia)



Di seguito si riporta il dettaglio relativo all'incidenza di ciascuna categoria di rilievo suddiviso per tipologia di intermediario (Grafico 4):

Grafico 4 - Incidenza di ogni tipologia di rilievo per categoria d'intermediario – 2017 (fonte Banca d'Italia)



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

4.2 I controlli di vigilanza cartolare

L'attività di vigilanza cartolare si avvale di numerose fonti informative per acquisire un quadro aggiornato sulla situazione aziendale. A tale scopo, un ruolo primario riveste l'esame delle segnalazioni inviate dagli organi di controllo degli intermediari ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 231/2007 (ora art. 46 nel novellato testo) per fatti che possano costituire una violazione delle disposizioni (37 nel corso del 2017) per lo più riguardanti anomalie nell'adeguata verifica della clientela e nell'alimentazione dell'AUI. A seguito delle segnalazioni pervenute, la Banca d'Italia ha comunicato alla competente Autorità giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; per gli aspetti attinenti l'assetto organizzativo e dei controlli interni, gli intermediari sono stati invitati a fornire precisazioni e a porre in essere pronte iniziative volte alla rimozione delle disfunzioni.

L'attività di controllo, inoltre, si è avvalsa dell'interlocuzione diretta con i soggetti vigilati e delle informative provenienti dall'autorità giudiziaria e dalle altre autorità di vigilanza. Nell'ambito della complessiva azione di vigilanza in materia antiriciclaggio, nel corso del 2017 sono state redatte 109 lettere e si sono tenuti 32 incontri con i soggetti vigilati. Inoltre, in occasione del rilascio dei provvedimenti amministrativi di vigilanza che hanno impatto sui profili proprietari, partecipativi, organizzativi od operativi degli intermediari vigilati (269 nel corso del 2017), si è provveduto a valutare anche il profilo antiriciclaggio degli intermediari coinvolti; in tale occasione, alcuni intermediari sono stati invitati a condurre approfondimenti e verifiche sulla funzionalità dell'assetto organizzativo e dei controlli interni in materia antiriciclaggio e a trasmetterne gli esiti alla Vigilanza¹².

4.3 La vigilanza sulle società fiduciarie

A seguito della riforma dell'intermediazione finanziaria del Titolo V del TUB - attuata dal d.lgs. 141/2010 - la Banca d'Italia ha acquisito compiti di supervisione, con finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nei confronti delle società fiduciarie cd. "statiche" previste dall'art. 199 TUF, che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- b) sono controllate da banche o da intermediari finanziari ovvero hanno forma di società per azioni e capitale non inferiore a centomila euro.

Le fiduciarie che soddisfano questi requisiti sono tenute ad iscriversi in una sezione separata dell'albo unico previsto dall'art. 106 TUB. Al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nella suddetta sezione 39 società fiduciarie. Nei confronti di questi intermediari la normativa ha attribuito alla Banca d'Italia poteri regolamentari, informativi e di supervisione - analoghi (seppure con delle specificità) a quelli previsti per gli altri intermediari finanziari - che si aggiungono a quelli esistenti in capo al MISE (poteri informativi, ispettivi e di intervento).

Nel corso del 2017, la Vigilanza ha inizialmente proceduto ad una verifica dell'adeguatezza delle soluzioni adottate da ciascun intermediario per riscontrare le richieste di interventi formulate in sede di rilascio del provvedimento di iscrizione all'albo, chiedendo, in alcuni casi, ulteriori informazioni e/o interventi di sistemazione delle debolezze riscontrate. Una volta completato il quadro informativo a disposizione, è stata effettuata una analisi e valutazione per ciascuna fiduciaria, che ha consentito di definire un quadro completo dei profili di rischio dei diversi soggetti vigilati e della conformità della relativa condotta alle previsioni regolamentari, così da effettuare, per ciascuno di essi, una proposta di intervento.

¹² I risultati dell'attività di controllo ispettivo e cartolare formano oggetto di una valutazione specifica per determinare se eventuali disfunzioni nel comparto antiriciclaggio possano costituire un elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza o se sia opportuno associare al rilascio del provvedimento la richiesta di specifici interventi.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Il percorso di analisi e valutazione si è basato su elementi valutativi di carattere qualitativo; analogamente a quanto già previsto per altri intermediari finanziari, è in fase di definizione uno schema segnaletico per l'acquisizione di informazioni quantitative sull'operatività delle società e l'individuazione delle aree operative con più elevato profilo di rischio in ambito antiriciclaggio.

Complessivamente, sono state redatti 64 documenti di analisi della situazione aziendale dei soggetti vigilati. In esito all'analisi, sono state redatte 22 lettere di richiesta di informazioni e/o intervento e sono stati organizzati 6 incontri con esponenti aziendali, volti all'acquisizione di elementi informativi sia sull'operatività e sulle linee di sviluppo della società, sia su operazioni rilevanti (progetti di fusione tra intermediari, esternalizzazione delle funzioni di controllo, ecc.).

Sono stati altresì gestiti 19 procedimenti di vigilanza aventi ad oggetto le verifiche sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, l'esternalizzazione di funzioni aziendali, l'acquisto di partecipazioni nel capitale, la fusione tra intermediari.

Infine, nel 2017 sono stati effettuati accessi ispettivi presso 6 fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo unico (appartenenti a gruppi bancari o di SIM, ovvero di matrice privata). Gli accertamenti ispettivi condotti hanno rilevato disfunzioni o debolezze in tutti gli ambiti rilevanti (ritardi o carenze nell'adempimento degli obblighi relativi all'attività di adeguata verifica della clientela; non adeguato rispetto degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle operazioni; debolezze nel processo di valutazione delle operazioni potenzialmente anomale; manchevolezze nel rispetto degli obblighi in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio). Le debolezze rilevate non hanno peraltro mai presentato caratteristiche di gravità tali da determinare l'avvio di procedure sanzionatorie.

Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di vigilanza tramite lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze, sono infine stati effettuati primi incontri di coordinamento con funzionari del MISE e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, cui la vigente disciplina attribuisce la possibilità di svolgere controlli ispettivi sulle fiduciarie.

4.4 Le procedure sanzionatorie

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nel 2017, la Banca d'Italia ha rilevato violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio che hanno condotto all'adozione di 14 provvedimenti sanzionatori nei confronti di intermediari vigilati. L'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a euro 544.000. Le irregolarità sono riconducibili all'inadeguatezza dei controlli interni, dei presidi organizzativi o delle procedure.

In specifiche ipotesi, sono stati sanzionati anche il mancato adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica (3 casi) nonché le carenze nella tenuta dell'AUI (1 caso). A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, che ha modificato il regime sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, in applicazione del principio del *favor rei* i procedimenti pendenti alla data del 4 luglio 2017 sono stati rivalutati ai sensi dei criteri di maggiore intensità della violazione così come previsti dalla nuova disciplina.


4.5 Principali criticità riscontrate e prospettive evolutive

L'attività di vigilanza della Banca d'Italia, espletata sia a distanza sia tramite gli accessi ispettivi, ha permesso negli anni di infondere una cultura antiriciclaggio sempre più diffusa e radicata nella compagine dei soggetti vigilati.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

L'aumentata consapevolezza da parte degli intermediari dell'importanza del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, frutto anche dell'esercizio di autovalutazione dell'esposizione a tali rischi ha migliorato l'intero impianto della collaborazione attiva da parte del sistema finanziario italiano. In particolare, a partire dal 2015 l'azione ispettiva della Banca d'Italia si è sempre più ispirata all'approccio basato sul rischio. Le risultanze di tale politica di supervisione sono evidenziate dai rilievi formulati in esito agli accertamenti ispettivi condotti nel periodo 2014-17 (cfr. Grafico 5)¹³, confermando la correttezza dell'approccio orientato verso accessi mirati nei confronti di soggetti che, in base alle informazioni disponibili alla Vigilanza, presenterebbero le maggiori necessità di interventi correttivi volti al superamento delle fragilità nell'impianto organizzativo e dei presidi di controllo.

Grafico 5 - Numero di rilievi per categoria (valori assoluti) – Quadriennio 2014-17 (fonte Banca d'Italia)



L'azione di approfondimento mirato della Vigilanza ha permesso di far emergere le debolezze organizzative ancora presenti presso taluni intermediari, le quali si riflettono sul processo di collaborazione attiva, in particolare con riguardo all'adeguata verifica della clientela ed al monitoraggio delle operazioni, funzionale all'analisi e segnalazione delle operazioni sospette. Rileva peraltro la circostanza che i rilievi emersi in sede ispettiva si riferiscono principalmente a debolezze organizzative o procedurali, cui gli intermediari pongono tempestivamente rimedio con la predisposizione di piani di adeguamento di cui la vigilanza segue con attenzione lo stato di avanzamento, stimolando l'intermediario ad intervenire qualora le tempistiche di completamento non rispettino i tempi ipotizzati. Sempre meno rilevanti sono risultati, sia numericamente che per estensione, i rilievi di conformità, che sottintendono gravi carenze organizzative o situazione di mancato rispetto della normativa.

Inoltre, il numero strutturalmente basso di rilievi in materia di conservazione della documentazione e registrazione delle operazioni¹⁴, l'assenza di violazioni delle norme sulla

¹³ Occorre infine precisare che ogni intermediario può ricevere più rilievi nello stesso ambito, pertanto il numero di rilievi complessivo (193 nell'anno in esame) e per categoria, si riferisce ad un numero di soggetti inferiore rispetto al numero complessivo dei rilievi.

¹⁴ I rilievi sulla corretta tenuta dell'Archivio Unico Informatico (la cui obbligatorietà è stata superata dal d.lgs. 90/2017), sono esclusivamente di tipo gestionale e si attestano su di un numero contenuto, rimanendo sempre ridotto ad

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

gestione del contante e titoli al portatore conferma che per tali aspetti la cultura di rispetto delle regole antiriciclaggio è ormai consolidata.

Nel corso del 2017 è stata condotta la prima campagna ispettiva nei confronti della società fiduciarie, sottoposte a vigilanza a partire dall'iscrizione nella sezione separata dell'albo unico, avvenuta nel corso dell'anno. Tali società hanno evidenziato criticità negli assetti organizzativi e dei controlli (il 25% ca. dei rilievi complessivi del 2017 si riferiscono a tale categoria di intermediari), fisiologiche in relazione al loro recente ingresso nel novero dei soggetti vigilati. L'aumento, nel medesimo anno, dei rilievi in tema di assetti organizzativi ed adeguata verifica è dipeso, oltre che dalla succitata campagna ispettiva sulle fiduciarie neoiscritte, dalla conduzione di ispezioni cc.dd. "tematiche" (ossia volte ad approfondire particolari temi, nel caso di specie la gestione della clientela PEP - cfr. *infra*) nei confronti di alcuni istituti bancari, che hanno dato origine a rilievi di tipo "gestionale".

Con riguardo alle debolezze in tema di adeguata verifica della clientela, gli accertamenti mostrano il permanere di carenze nelle procedure volte all'espletamento dell'adeguata verifica rafforzata, alla corretta profilatura ed al monitoraggio nel continuo dei clienti; tali difficoltà possono riflettersi nell'indebolimento del complessivo processo di collaborazione attiva. Nella verifica dei dati sul titolare effettivo dei rapporti e delle operazioni permangono aree di miglioramento, anche riguardo all'approfondimento delle ulteriori informazioni rese dal cliente in sede di identificazione, specialmente nella conduzione dell'adeguata verifica rafforzata per la clientela connotata da elevato rischio di riciclaggio. Le debolezze sono spesso dovute alla mancata considerazione di informazioni comunque disponibili all'intermediario o alla assenza di procedure sufficientemente strutturate; parimenti, la variazione (innalzamento) dei profili di rischio in seguito a segnalazioni o notizie provenienti da fonti terze presenta ancora profili di miglioramento.

Per verificare il livello di adesione degli operatori al vigente quadro normativo, sono state condotte ispezioni tematiche dedicate alle modalità con cui gli intermediari bancari pongono in essere le misure rafforzate di adeguata verifica sulle PEP. In particolare, sono stati verificati i profili relativi agli assetti organizzativi e di controllo nonché le procedure adottate dagli intermediari per dare attuazione agli obblighi di misure rafforzate sulle persone politicamente esposte.

Le verifiche hanno rilevato la presenza di talune criticità riguardanti il governo e i controlli di questo fattore di rischio, l'utilizzo incompleto o errato delle fonti informative, procedure aziendali non propriamente definite e condivise ai vari livelli dell'organizzazione, un approccio formale e non sufficientemente approfondito nella relazione con tale tipologia di clientela. A seguito di tale campagna ispettiva tematica, a gennaio 2018 la Banca d'Italia ha condiviso con il sistema finanziario un documento che riassume una serie di "buone prassi" in materia di Persone Politicamente Esposte (PEP), invitando gli intermediari ad adottarle per superare le prassi improprie in materia anche attraverso l'aggiornamento delle politiche e procedure in tema di adeguata verifica rafforzata.

Il numero di rilievi riguardanti le procedure volte all'individuazione e segnalazione di operazioni sospette è dipeso da debolezze procedurali ed inefficienze organizzative nelle precedenti fasi dell'identificazione e monitoraggio, anche con riferimento alla non corretta parametrizzazione ed utilizzo degli applicativi informatici di ausilio, oltre che - in taluni casi - dalla insufficiente sensibilità del personale deputato alla valutazione delle operazioni medesime. Inoltre, il processo di

un livello fisiologico. Le irregolarità riscontrate sono in genere riconducibili a negligenze o errori materiali del singolo operatore, oltre che ad imprecisioni nelle impostazioni degli applicativi informatici, specialmente in occasione di aggiornamenti di sistema, generalmente riconducibili all'operato degli *outsourcer*.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

analisi delle operazioni potenzialmente anomale talvolta risente di carenze organizzative nella gestione degli inattesi, anche a fronte di un numero di operazioni da esaminare superiore alle capacità valutative delle strutture deputate. Miglioramenti nell'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva potranno derivare dal potenziamento delle capacità di analisi, sia da parte degli applicativi che delle risorse deputate, da un corretto dimensionamento delle strutture di controllo e da una adeguata attività di formazione e nei confronti degli addetti.

In tale contesto, la qualità e la robustezza dei sistemi informativi di supporto risultano essenziali per assicurare un corretto espletamento di tali compiti e sono alla base di procedure antiriciclaggio efficaci. Al fine di proseguire nel miglioramento nell'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva la Vigilanza stimola gli intermediari a perseguire l'obiettivo del rafforzamento delle procedure valutative e a sfruttare lo strumento dei piani di interventi formativi volti a rafforzare la sensibilità del personale deputato alla valutazione delle operazioni medesime.

5. La collaborazione con altre Autorità

5.1 La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

Nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza all'Autorità Giudiziaria (AG) e agli organi inquirenti; in tale quadro, sono state inoltrate alla AG n. 10 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del d.lgs. 231 del 2007¹⁵.

5.2 La collaborazione con la UIF

Nel quadro della collaborazione tra la Banca d'Italia e la UIF¹⁶, nel 2017 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF n. 16 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le attribuzioni dell'Unità, riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari. Parimenti, la UIF ha trasmesso alla Banca d'Italia n. 19 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell'ambito dei controlli di propria competenza.

5.3 La collaborazione con gli organi investigativi

Nel 2017 è stato intenso lo scambio di informazioni con gli organi investigativi competenti a effettuare i controlli in materia antiriciclaggio¹⁷: la Guardia di Finanza ha inviato n. 26 informative

¹⁵ Lo scambio di informazioni con l'A.G. consente l'acquisizione di notizie utili al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; in molti casi le informazioni fornite hanno consentito di orientare in maniera più efficace i controlli di vigilanza. Particolarmente intensa è stata la collaborazione con le Procure di Milano e di Roma, alle quali la Banca d'Italia assicura forme strutturate di assistenza e collaborazione, anche grazie alla presenza di nuclei di dipendenti dell'Istituto che coadiuvano stabilmente i magistrati.

¹⁶ L'attività di collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria è espressamente prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF emanato dalla Banca d'Italia il 21 dicembre 2007 ed è disciplinata dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2009 dalle due Autorità. L'accordo definisce, in particolare, le modalità di coordinamento tra la Vigilanza e l'Unità in relazione alle iniziative da assumere, anche congiuntamente, al fine di assicurare coerenza ed efficacia al perseguimento delle rispettive competenze istituzionali. Le modalità operative delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva, sono state disciplinate nel 2010 con una integrazione del predetto Protocollo.

¹⁷ I rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza sono disciplinati da un Protocollo d'intesa stipulato nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. In base all'accordo, è previsto che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di Finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la Vigilanza. Viene inoltre stabilito che la Guardia di Finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

relative ad accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari finanziari, IP, IMEL e confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, c. 4, del TUB.

5.4 La collaborazione con la Consob

La collaborazione con la Consob è proseguita secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa stipulato nel 2011 in materia di accertamenti antiriciclaggio¹⁸. Nel corso del 2017, la Consob ha trasmesso gli esiti di 1 verifica ispettiva in materia di antiriciclaggio; in 1 occasione, la Banca d'Italia ha richiesto alla Consob lo svolgimento di approfondimenti antiriciclaggio presso SIM, SGR e SICAV oggetto di accertamenti da parte della Commissione.

6. La partecipazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria

Nel corso del 2017 i lavori del Comitato si sono incentrati prevalentemente sull'attuazione delle misure di congelamento degli *asset* finanziari disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea nei confronti dell'Iran e della Corea del Nord nonché quelle connesse alla crisi russo-ucraina. Il Comitato ha, altresì, autorizzato il trasferimento di fondi sottoposti a embargo nei casi espressamente previsti dalla normativa UE.

Nell'ambito dei lavori del CSF e della Rete degli Esperti di cui il Comitato si avvale, l'Istituto ha inoltre collaborato con le altre Amministrazioni rappresentate alle attività di *follow-up* degli esercizi di valutazione condotti dal GAFI sull'adeguatezza del sistema italiano antiriciclaggio. In particolare, nel corso del 2017 sono stati avviati i lavori per l'aggiornamento dell'Analisi Nazionale del Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta nel 2014 (*National Risk Assessment*). I lavori verranno completati entro il 2018.

7. L'attività di formazione e di sensibilizzazione

Rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato a incontri e convegni dedicati alla materia dell'antiriciclaggio. In particolare, sono state effettuate presentazioni aventi ad oggetto il quadro istituzionale, la Quarta Direttiva, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, oltre che gli obblighi definiti dalla vigente disciplina, nel corso di seminari organizzati in collaborazione con associazioni di categoria.

8. La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Nel corso del 2017 la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti è stata impegnata in attività che rilevano anche ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; in tale contesto è presente l'esigenza di conseguire un bilanciamento tra l'obiettivo di favorire una maggiore efficienza dei sistemi di pagamento, anche attraverso la promozione di strumenti e servizi innovativi, e quello di assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario. Le attività hanno riguardato, in particolare: il recepimento della Direttiva sui servizi di pagamento (2015/2366/UE, cd. PSD2) e l'attuazione dei relativi mandati assegnati all'EBA; il sostegno del progetto del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (cd. SPID); il monitoraggio dei rischi posti dalle valute virtuali (VV); il contrasto alle minacce cibernetiche.

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 218/2017, che recepisce la PSD2 e dà attuazione al Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie per le operazioni con

¹⁸ L'accordo, finalizzato a evitare duplicazioni nell'azione di vigilanza, prevede che la Banca d'Italia possa chiedere alla Consob lo svolgimento di approfondimenti antiriciclaggio presso SIM, SGR e SICAV oggetto di accertamenti da parte della Commissione.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

carta di pagamento (*Interchange Fees Regulation* - IFR); lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rappresenta, tra l'altro, una condizione necessaria per ridurre l'uso del contante e assicurare l'integrità del sistema dei pagamenti attraverso la diffusione dei servizi e degli strumenti innovativi e affidabili e il rafforzamento della tutela degli utenti. La Sorveglianza ha contribuito, in collaborazione con la Vigilanza, alla predisposizione della normativa secondaria di competenza dell'Istituto e alla definizione delle linee guida e standard tecnici dell'EBA, tra cui rilevano quelli che definiscono le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali possono richiedere agli istituti di pagamento che operano nel loro territorio tramite agenti di istituire un punto di contatto per facilitare la supervisione; una previsione analoga è presente nella normativa di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio.

La funzione di sorveglianza ha partecipato a iniziative volte all'attuazione del progetto SPID, anche attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato Pagamenti Italia, allo scopo di favorire le opportunità derivanti dallo sfruttamento delle sinergie tra i sistemi di identificazione elettronica e i processi in uso nel sistema bancario; in questo contesto si sta analizzando - sempre in collaborazione con la Vigilanza e in coerenza con gli orientamenti europei - il possibile inquadramento dell'identità digitale nella normativa di antiriciclaggio, al fine di semplificare gli oneri di verifica della clientela e ottimizzare le possibilità offerte dal riconoscimento a distanza.

E' altresì proseguita l'analisi del fenomeno delle Valute Virtuali che si avvalgono della tecnologia "*blockchain*"¹⁹, anche partecipando a gruppi di lavoro nazionali e internazionali, al fine di approfondire e, in prospettiva, contrastare i rischi legati a un loro utilizzo a fini illeciti. Le minacce cibernetiche, se non adeguatamente rilevate e contrastate, possono propagarsi rapidamente a causa delle forti interdipendenze e dell'intensità tecnologica che caratterizzano il settore finanziario; la Sorveglianza è stata impegnata - partecipando ai lavori in ambito internazionale²⁰ e domestico - in azioni di contrasto all'utilizzo improprio delle tecnologie digitali a scapito del sistema finanziario, promuovendo il rafforzamento delle capacità di resilienza cibernetica delle singole istituzioni e del sistema nel suo complesso. In particolare, è divenuto operativo nel gennaio 2017 il "*Computer Emergency Response Team* del settore finanziario" (CERTFin) - nella cui *governance* è coinvolta la funzione di sorveglianza con il ruolo di *catalyst* - che sostiene campagne di sensibilizzazione sui rischi *cyber*, collaborando anche a iniziative di *law enforcement* su temi di antiriciclaggio, come ad esempio la campagna *European Money Mule Action* (EMMA) promossa da Europol.

Si è, infine, riscontrata una correlazione frequente tra le attività criminali connesse con minacce cibernetiche (come ad esempio truffe ed estorsioni ai danni degli utenti del web) e l'utilizzo dei fondi provenienti da tali attività a fini di riciclaggio.

¹⁹ La tecnologia *blockchain* si avvale di uno schema decentrato che prevede lo scambio diretto di fondi tra operatori senza l'ausilio di conti bancari, tramite la registrazione della catena delle transazioni in un unico registro informatico condiviso dagli utenti.

²⁰ Le attività sono state svolte in diversi ambiti: nel G7-Cyber Expert Group che, sotto la presidenza italiana, ha definito un insieme di principi per la valutazione dell'efficacia dei presidi di sicurezza cibernetica del settore finanziario; nel Sistema Europeo delle Banche Centrali, per la definizione della strategia di supervisione per la resilienza cibernetica dei sistemi di pagamento e delle altre infrastrutture di mercato dell'UE (*European Cyber Resilience Board*).

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Sigle

AML	Anti-Money Laundering
AMLC	Anti-Money Laundering Committee
AMLEG	Anti-Money Laundering Expert Group
AUI	Archivio Unico Informatico
AVE	Autorità di Vigilanza Europea (EBA, ESMA, EIOPA)
CFT	Combating the financing of terrorism (contrasto al finanziamento del terrorismo)
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CPMI	Committee on Payments and Market Infrastructures
CBCG	Correspondent Banking Coordination Group
CIFG	Counter-ISIL Finance Group
PSD 2	Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento
AMLD IV	Direttiva 2015/849/UE (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio)
EBA	European Banking Authority
EIOPA	European Insurance and Occupational Pensions Authority
ESAM	European Securities and Markets Authority
ECG	Evaluations and Compliance Group
FSB	Financial Stability Board
FMI	Fondo Monetario Internazionale (IMF - International Monetary Fund)
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
GPFI	Global Partnership for Financial Inclusion
IFR	Interchange Fees Regulation (Regolamento UE 2015/751)
ICRG	International Cooperation Review Group
IP	Istituti di Pagamento
IMEL	Istituto di Moneta Elettronica
IVASS	Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private
LEI	Legal Entity Identifier
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PMPG	Payment Markets Practice Group
PEP	Persone Politicamente Esposte
PDG	Policy and Development Group
RTMG	Risks, Trends and Methods Group
RTS	Regulatory Technical Standards
SOS	Segnalazione di Operazioni Sospette
SPID	Sistema Pubblico per l'Identità Digitale
SGR	Società di Gestione del Risparmio
SIM	Società di Intermediazione Mobiliare
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TUB	Testo Unico Bancario (d.lgs 385/1993)
TUF	Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998)
UIF	Unità di Informazione Finanziaria